

## **1. PREMESSA**

Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di raccolta, confezionamento, ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi per le tipologie prodotte dai laboratori e risultanti dalle attività degli stessi e dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria di Arpae Emilia-Romagna, comprensivo della fornitura dei contenitori idonei al confezionamento dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi da smaltire.

La ditta aggiudicatrice del servizio dovrà raccogliere e conferire i rifiuti, tal quali, ad un idoneo ed autorizzato impianto di stoccaggio e/o smaltimento finale, assumendosene tutta la responsabilità sin dal momento del ritiro e sollevando, in tal modo, Arpae Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilità sia civile sia penale (salvo quanto disposto dalla normativa vigente).

## **2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO**

Forma oggetto dell'appalto il servizio di confezionamento, ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dai laboratori di Arpae ER, elencati nell'allegato C) "elenco rifiuti radioattivi da smaltire". L'elenco individua per ogni tipologia di rifiuto le seguenti caratteristiche :

- data di stoccaggio
- tipologia del contenitore
- stato fisico
- tipologia del radionuclide
- stima dell'attività espressa in Bq
- volume / peso
- eventuali caratteristiche accessorie di pericolo riferite alla matrice

I rifiuti attualmente sono stoccati presso le sedi ARPAE di Piacenza, Parma e Modena, oltre che nelle sedi del laboratorio Multisito di Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Bologna individuate come da allegato C) "elenco rifiuti radioattivi da smaltire" e presso la stazione di misura "Main site" posta presso l'Area della Ricerca del CNR di Bologna. Data la numerosità delle sedi coinvolte e la diversa sistemazione logistica di ciascuna di esse, è facoltà della ditta svolgere un sopralluogo preliminare per l'individuazione del mezzo più idoneo e per prendere visione delle condizioni di accesso dei luoghi presso cui dovrà essere svolto il servizio e dei rifiuti da confezionare e smaltire.

L'appalto è da considerarsi come un unico intervento che prevede il ritiro nelle diverse sedi dei rifiuti radioattivi individuati. Tale intervento dovrà essere effettuato entro e non oltre 6 mesi dalla data di stipula della RdO sul mercato elettronico di Intercent-ER, avendo cura di eseguire, quali primi ritiri, i materiali posti all'interno dell'area del CNR di Bologna e quelli presenti presso la sede di Piacenza con le tempistiche stabilite nel

cronoprogramma che sarà concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto, sentiti i referenti delle sedi interessate.

Tutte le prestazioni devono essere eseguite a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

### **3. IMPORTO COMPLESSIVO**

L'importo complessivo a base di gara dell'intero servizio riferito al periodo di durata del contratto è pari ad Euro 180.000,00 IVA esclusa.

Non si ravvisano costi per la sicurezza per il rischio da interferenze. Non sono ammesse offerte parziali pena l'esclusione dalla gara medesima.

I quantitativi sono stati stimati sulla base delle giacenze censite ad aprile 2021, pertanto l'impresa aggiudicataria dovrà considerare i quantitativi effettivamente necessari e richiesti dall'Ente; le eventuali maggiori quantità derivanti dalle attività nel corso del servizio, quali a titolo esemplificativo la dismissione di strumentazione da laboratorio, verranno trattate nell'ambito del presente appalto come varianti ex art. 106 del Codice Appalti nella revisione vigente. L'incidenza della manodopera viene stimata pari a circa il 10%.

### **4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il servizio in oggetto dovrà essere espletato con puntuale osservanza delle norme previste in materia di rifiuti radioattivi di cui al D. Lgs 101/2020 nonché nel rispetto della normativa Europea e nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza sul lavoro, avuto particolare riguardo per gli operatori addetti alla movimentazione dei rifiuti.

Lo smaltimento di sorgenti radioattive dismesse deve essere eseguito da "Ditte Autorizzate", in possesso quindi delle necessarie autorizzazioni ai sensi del D. Lgs 230/95 o del più recente D. Lgs. 101/2020, ove disponibili.

Si richiamano quindi:

- D.Lgs. 31/2010 aggiornato al D.I. 192/2014 convertito dalla legge 11/2015 "Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99";
- D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 45 "Quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi";
- DM Ambiente 7 agosto 2015 "classificazione dei rifiuti radioattivi ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 45/2014";
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- D. Lgs. 230/95 ove applicabile;

-D. Lgs. 101/2020 ove applicabile.

Il fornitore del servizio, così come previsto dal presente disciplinare di gara, deve essere in possesso dell'Autorizzazione a svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi provenienti da terzi, ai sensi dell'art. 56 (Titolo VII: Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi) rilasciata con le modalità previste dall'allegato XV, del predetto D.Lgs 101/2020.

Dovrà inoltre:

- disporre delle certificazioni attestanti l'autorizzazione al trasporto delle tipologie di rifiuto oggetto di gara e delle relative abilitazioni ADR sia per gli autoveicoli sia per il personale di viaggio;
- risultare appartenente al "servizio integrato" per la gestione dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività di origine elettronucleare istituito dall'ENEA;
- disporre di un codice identificativo ABM ai sensi del Regolamento Euratom n. 302/2005 rilasciato dalla Direzione per la Salvaguardia Nucleare della Commissione Europea per la detenzione di materie fissili speciali

## **5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza degli atti normativi, tecnici e regolamentari vigenti in materia nonché della normativa in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente.

Il servizio, da realizzarsi con personale, strumenti e materiali messi a disposizione dal Fornitore, come meglio specificato in seguito, dovrà comprendere la raccolta, il confezionamento, il ritiro al piano, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti elencati nell'allegato C) "elenco rifiuti radioattivi da smaltire" al presente disciplinare, inclusa la fornitura dei materiali necessari allo stoccaggio ed al trasporto dei medesimi.

## **6. STIPULA DEL CONTRATTO E INIZIO ATTIVITA'**

L'avvio dell'esecuzione dovrà essere formalizzata in apposito verbale redatto congiuntamente tra il Direttore dell'esecuzione nominato da Arpae ed un referente della ditta aggiudicataria entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto. L'intera attività, dovrà essere svolta secondo la tempistica riportata nel cronoprogramma dei ritiri che sarà concordato con il Direttore dell'esecuzione di Arpae, sentiti i referenti delle sedi interessate che verranno indicati al momento dell'aggiudicazione del servizio.

## **7. CONFEZIONAMENTO**

Il Confezionamento dei rifiuti, propedeutico alle successive operazioni, è a carico dell'aggiudicatario, che dovrà fornire contenitori schermati ed adeguati per il trasporto delle sorgenti come colli che rispettino la vigente normativa per il trasporto delle

sostanze radioattive. Una volta schermate e confezionate le sorgenti per il trasporto, dovrà provvedere alle misurazioni necessarie al fine dell'etichettatura ed eseguire le operazioni stesse propedeutiche per il trasporto da svolgersi mediante vettore autorizzato.

Per lo svolgimento delle operazioni di schermatura, imballaggio e confezionamento per il trasporto (operazioni a carico dell'aggiudicatario), il fornitore dovrà provvedere a fornire tutta la strumentazione radiometrica necessaria: rateometri per la misura del rateo di dose proveniente dai colli ai fini dell'etichettatura, eventuali dosimetri personali attivi per i propri lavoratori (da indossare durante lo svolgimento delle operazioni), oltre ai Dispositivi di Protezione Individuale e mezzi tecnici di radioprotezione per i propri operatori (quelli giudicati necessari dal proprio esperto di radioprotezione, ad. es. schermature mobili, pinze distanziatrici, telemanipolatori, guanti, tute, maschere, etc.).

#### **8. FORNITURA CONTENITORI**

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere in base alle necessità, e per tutta la durata del contratto, alla fornitura a proprio carico dei contenitori necessari per il corretto espletamento del servizio, testati, certificati e rispondenti alle norme di sicurezza nazionali e internazionali, opportunamente etichettati, della capacità congrua rispetto al rifiuto da smaltire in funzione della quantità prodotta di volta in volta.

I contenitori richiesti ai fini della corretta esecuzione del servizio dovranno avere le seguenti caratteristiche minime, tali da soddisfare quanto richiesto dalla circolare n. 8 del 1965, emanata dal Ministero dei Trasporti e dalla Norma UNI 8128 e devono garantire le seguenti funzioni:

- costituire una valida barriera per il contenimento delle sostanze radioattive durante operazioni di riempimento, movimentazione e di eventuale stoccaggio nel deposito temporaneo;
- costituire, se del caso, uno schermo contro le radiazioni;
- garantire, per il trasporto, la tenuta secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il contenitore deve essere costruito con materiali di buona qualità compatibili con il contenuto e con il processo di condizionamento prescelto. Le caratteristiche meccaniche devono essere tali da garantire un'adeguata resistenza a fronte di urti o cadute che si possano verificare nell'impianto durante la movimentazione e il trasporto. Le superfici devono essere, ove necessario, facilmente decontaminabili.

Il contenitore deve, infine, fornire una adeguata resistenza alla corrosione della superficie esterna ed essere, relativamente alla superficie interna, compatibile con il processo di condizionamento ed avere una forma tale da facilitare le operazioni di movimentazione al fine di ottimizzare gli spazi disponibili e le attrezzature di movimentazione, devono essere utilizzati, per quanto possibile, contenitori di tipo standard.

## **9. MEZZI DI TRASPORTO**

Tutte le operazioni necessarie al trasporto e allo smaltimento delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi oggetto della presente procedura, sono a carico del fornitore, che dovrà provvedere a fornire tutti i mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni stesse (eventuali gru, sollevatori, muletti e/o macchinari in genere, necessari alla presa in carico delle sorgenti/rifiuti radioattivi, furgoni e/o autocarri adeguati per il trasporto di ogni tipologia di sorgente (Vettore Autorizzato).

Gli automezzi e i mezzi forniti per il servizio in oggetto dovranno essere pienamente rispondenti alla normativa ADR sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada.

I veicoli devono essere adeguatamente attrezzati per la movimentazione del materiale; i mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti di stoccaggio/smaltimento, devono essere in numero sufficiente ed avere adeguata capienza a contenere tutti i rifiuti da smaltire, in modo da evitare la presenza di giacenze nei luoghi di deposito.

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio del servizio, la ditta Aggiudicataria dovrà fornire alla stazione appaltante la/le diverse autorizzazioni dei mezzi con i quali intende svolgere il servizio, l'elenco degli operatori idonei per lo svolgimento della mansione e l'eventuale registrazione al sistema STRIMS (sistema di tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) qualora sia stato emanato lo specifico atto normativo (decreto) che lo prevede.

Per ogni automezzo dovrà altresì pervenire l'elenco della categoria dei rifiuti trasportabili.

I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e andranno sottoposti ad adeguate bonifiche periodiche, secondo le prescrizioni del D.Lgs n. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni.

Stante l'emanazione di diversi provvedimenti regionali, atti alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, gli automezzi impiegati per l'espletamento del servizio dovranno essere almeno della categoria "Euro 5" al fine di poter garantire la piena circolabilità degli stessi nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

Al termine delle operazioni di presa in carico delle sorgenti/rifiuti radioattivi il fornitore dovrà trasmettere all'esperto di radioprotezione della scrivente Agenzia, entro 30 gg dalla data del ritiro, specifica Certificazione/Dichiarazione comprovante la presa in carico (tale certificazione dovrà contenere il dettaglio delle singole sorgenti/rifiuti presi in carico) dei rifiuti stessi.

## **10. SMALTIMENTO**

Il servizio di smaltimento deve essere effettuato a cura e spese del Fornitore, il quale

deve essere autorizzato a svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi provenienti da terzi, ai sensi dell'art. 56 (Titolo VII: Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi) rilasciata con le modalità previste dall'allegato XV, del predetto D. Lgs 101/2020. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la compilazione e consegna ad ARPAE di tutti i documenti e dei certificati di avvenuto confinamento definitivo da trasmettersi, entro 30 giorni solari dagli smaltimenti stessi; i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali (ARPAE può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica) dovranno essere comunque comunicati al termine del servizio reso.

#### **11. VERIFICHE ISPETTIVE**

ARPAE potrà effettuare controlli a campione per valutare l'effettivo rispetto dei requisiti stabiliti, su ciascuna fase del processo appaltato al Fornitore.

Inoltre, ARPAE potrà effettuare verifiche ispettive presso gli impianti di smaltimento di proprietà del Fornitore o con esso convenzionati ai quali saranno destinati i rifiuti prodotti da ARPAE stessa.

ARPAE si riserva pertanto la facoltà di far eseguire, per mezzo dei propri incaricati, (di norma in contraddittorio con il Referente della Ditta, in qualsiasi momento e senza preavviso) controlli a campione sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi (consegna del materiale pulito, caricamento, trasporto, smaltimento e/o recupero), sia all'interno delle proprie strutture, sia presso gli impianti della Ditta aggiudicataria e/o convenzionati.

Al termine delle verifiche sarà redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti di ARPAE, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.

#### **12. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il personale addetto alla movimentazione dei rifiuti dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto dal Fornitore a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, ai sensi delle norme vigenti.

Tale personale deve essere, inoltre, in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie. L'Ente non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti del Fornitore che erogheranno il servizio. Il Fornitore ha pertanto l'obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali – assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge secondo i contratti di categoria del territorio.

Il Fornitore deve curare che il personale adibito all'espletamento dei lavori:

- vesta una divisa idonea in tutte le sue componenti (ai sensi del D.L. 81 e successive modifiche).

- sia dotato di targhetta distintiva del Fornitore e di cartellino di riconoscimento, a norma della circolare del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/3.15697 del 31.10.91;
- tenga sempre un comportamento corretto;
- segnali subito agli organi competenti, per i rispettivi Enti interessati, le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore è responsabile delle inosservanze del presente Capitolato, nonché del comportamento dei propri lavoratori in orario di servizio e sarà considerata sempre direttamente responsabile della totalità dei danni arrecati a persone o cose che, a giudizio dei singoli Enti, risultassero causati dal personale dell'operatore economico stesso.

Il Fornitore deve fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Tale avvenuta informazione risultante da apposita dichiarazione, dovrà essere presentata ai singoli Enti contraenti, prima dell'inizio del servizio.

Per le operazioni di messa in sicurezza, schermatura ed imballaggio delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi, il fornitore dovrà avvalersi sia del proprio esperto di radioprotezione sia di personale classificato ai fini della radioprotezione inquadrato come "lavoratore esposto". La classificazione di detti lavoratori in categoria "B" oppure in categoria "A", è dipendente dal "carico di lavoro" annuo che il fornitore stesso prevede per i suoi lavoratori; le stime dosimetriche relative alle operazioni tecniche necessarie alla presa in carico, schermatura, imballaggio delle sorgenti e dei rifiuti di Arpae, come attività lavorativa a sé stante, fornisce, infatti, valori che comportano la classificazione di detti lavoratori in cat. B (la stima è ovviamente eseguita ai sensi del D. Lgs. 101/2020 tenendo conto dell'ottimizzazione della radioprotezione: uso di DPI quali schermature per il corpo, telemanipolatori, distanziatori, pinze, etc.). Qualora il fornitore si avvalga di personale classificato in categoria "A", l'esperto di radioprotezione del Fornitore dovrà fornire all'esperto di radioprotezione dell'ENTE, i Libretti Personali di Radioprotezione del personale che svolgerà le operazioni di presa in carico delle sorgenti e dei rifiuti radioattivi all'interno delle Zone Classificate.

La presenza dell'esperto di radioprotezione è da ritenersi obbligatoria durante le operazioni di confezionamento, imballaggio, e ritiro dei rifiuti radioattivi da svolgersi presso le sedi di Piacenza e Parma.

### **13. SERVIZI ACCESSORI**

Il Fornitore è obbligato ad informare tempestivamente l'appaltante dell'entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo amministrativo o tecnico-operativo. Dovrà inoltre impegnarsi ad ottemperare a quanto previsto nel Titolo VII del D.Lgs. 101/2020 in materia di disposizioni per i rifiuti

radioattivi. In relazione alla misurazione e valutazione del servizio, si assume gli oneri per l'esecuzione dei controlli che gli Enti intendessero effettuare sulla rispondenza delle quantità smaltite e il risarcimento dei danni, in qualsiasi modo arrecati, in dipendenza all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. In altre parole la ditta aggiudicataria sarà responsabile dei danni derivanti da imprudenza, imperizia ed inosservanza delle vigenti normative, delle prescrizioni del presente capitolato o delle direttive impartite da ARPAE Emilia Romagna per l'esecuzione del servizio.

Il monitoraggio di tutte le attività relative al Contratto potrà altresì essere effettuato anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, la ditta aggiudicataria, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. La ditta aggiudicataria si impegna, alla stipula del Contratto, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutta la durata del contratto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione dei giorni festivi.

#### **14. SICUREZZA**

Oltre a quanto precedentemente specificato, il contraente deve ottemperare a quanto previsto dal "D.Lgs. 81/08 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e nello specifico gli articoli:

- Art. 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili;
- Art. 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
- Art. 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

Si precisa che: ai sensi dell'art. 18 e 26 del D.Lgs. n.81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed antinfortunistica ed il DUVRI. In particolare il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere dotato ed utilizzare correttamente gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- eseguire tutti i lavori sotto la propria direzione e sorveglianza, con precisione, cura e diligenza;
- attenersi alle direttive che verranno impartite da Arpae nell'intento di non recare



intralcio alle attività ordinarie, rispettando il regolamento Arpae circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree. Arpae fornirà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- concordare sempre con congruo anticipo con il Responsabile Laboratorio/Referente apparecchiature la data di intervento per qualsiasi attività (correttiva, programmata, straordinaria).
- eseguire gli obblighi contrattuali comportandosi sempre come consigliere e consulente Arpae, a cui spetta la responsabilità decisionale;
- mantenere la disciplina del proprio personale durante la permanenza nell'area di attività;
- sostituire quei dipendenti di cui Arpae richiedesse motivatamente l'allontanamento anche immediato;
- indicare nome, qualifica e recapito del proprio Responsabile di commessa che avrà mansioni di interfaccia con Arpae ed il nominativo del suo sostituto. Tale comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente al momento della stipula del contratto.

Il coordinamento e la cooperazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Decreto sarà assicurato:

- dal contraente relativamente ai rischi dovuti alle possibili interferenze tra i lavori dello stesso contraente e di eventuali altre imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi da esso incaricati;
- datore di lavoro o suo delegato relativamente ai rischi dovuti alle possibili interferenze tra i lavori dei soggetti specificati al punto precedente e di eventuali altre imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi incaricati ad altro titolo dall'Azienda.

Rispetto a quanto sopra, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione finale del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) come previsto sempre dall'art. 26 comma 3 del Decreto.

La ditta aggiudicataria è tenuta, nell'effettuazione del servizio, all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso del contratto e all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

A tal proposito il contraente potrà richiedere le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si trova ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Arpae. Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla ditta nell'espletamento dei servizi dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della ditta stessa.

## **15. INADEMPIENZE, RESPONSABILITA' E PENALI**

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante da negligenza, imprudenza o imperizia, dall'inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente disciplinare e dall'inosservanza delle direttive impartite da ARPAE per l'esecuzione del servizio. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La responsabilità si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell'esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Qualora la ditta aggiudicataria non osservi le normative in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, le prescrizioni dettate dal presente disciplinare, si verifichi un disservizio dovuto a negligenza o imperizia, Arpae previa contestazione scritta, potrà indicare all'appaltatore le modalità di corretta attuazione delle suddette normative o prescrizioni e, perdurando l'inadempimento nel termine indicato, il contratto si considererà automaticamente risolto con riserva di ogni azione a difesa degli interessi dell'Amministrazione contraente.

In ogni caso il contratto sarà risolto quando sia stata accertata l'incapacità della ditta aggiudicataria di eseguire il servizio. In tal caso l'Amministrazione contraente dichiarerà risolto il contratto con semplice provvedimento amministrativo e senza bisogno di messa in mora.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino le situazioni di seguito indicate:

- ritardata esecuzione del servizio nei tempi concordati con il Direttore esecuzione contratto anche limitatamente ad un solo presidio di produzione così come individuati al predetto art. 2;
- mancata o ritardata consegna dei contenitori o difformità delle caratteristiche tecniche degli stessi rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare e/o nell'offerta tecnica;
- difformità dei mezzi di trasporto utilizzati per l'espletamento del servizio rispetto a quanto richiesto da Arpae e/o utilizzo di personale sprovvisto dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- omesso invio di tutta la documentazione attestante il conferimento dei rifiuti all'impianto di smaltimento finale

Arpae applicherà le penali di seguito descritte sul valore complessivo del contratto,

comminate nella misura di seguito indicata:

|   | <b>Descrizione inadempimento</b>                                                                                                         | <b>Valore della penale</b>                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ritardata esecuzione nei tempi programmati del servizio anche limitatamente ad un solo presidio di produzione                            | 1 per mille dell'importo del contratto del servizio, per ogni giorno lavorativo di ritardo   |
| 2 | mancata o ritardata consegna dei contenitori e difformità dell'importo del contratto del servizio, per ogni giorno lavorativo di ritardo | 1 per mille dell'importo del contratto del servizio, per ogni giorno lavorativo di ritardo   |
| 3 | esecuzione del servizio con mezzi non autorizzati e/o utilizzo di personale sprovvisto dei requisiti previsti dalle normative vigenti    | 0,5 per mille dell'importo del contratto del servizio, per ogni giorno lavorativo di ritardo |
| 4 | Omesso o ritardato invio di tutta la documentazione attestante il conferimento dei rifiuti all'impianto di smaltimento finale            | 0,5 per mille dell'importo contrattuale del servizio, per ogni giorno lavorativo di ritardo  |

Nel caso di ulteriori gravi inadempimenti, l'ammontare delle penali potrà variare, in ragione della gravità della singola inadempienza accertata, da un minimo dello 0,5 per mille ad un massimo dell' 1 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale del servizio, per ogni giorno lavorativo intercorrente tra la contestazione della difformità rilevata e la sua risoluzione. La gravità dell'evento sarà valutata tenendo conto:

a) ove quantificabile, del valore economico della prestazione omessa e resa irregolarmente; b) dei danni effettivamente cagionati a danno dell'Agenzia; c) della reiterazione di eventi che sono causa di applicazione delle penali; d) di ogni altra circostanza ritenuta rilevante da Arpae nella singola fattispecie.